

fidenza che offende il proprietario, e che potrebbe forse determinarlo ad allontanarsi dal contratto; quindi sono obbligati gli accorrenti di valersi dei pesi e delle misure che i proprietari ritengono nei loro cascinali, nei loro magazzini quando massime sono lontani dai centri abitati.

Parlandosi poi più particolarmente del vino, il quale non si conduce tutto sulle piazze pubbliche, fatta astrazione delle principali città, la misura si fa nella quasi totalità nelle cantine del proprietario colle misure che esso ritiene. Quindi non vi può esser dubbio sull'importanza di queste contrattazioni, le quali ascendono talvolta a quantità di gran valore, e sono tanto più maggiori ed importanti quanto più estesi sono i latifondi del proprietario. In conseguenza è importante che anche i pesi e le misure e gli strumenti da pesare dei quali si servono i proprietari per vendere le loro derrate abbiano l'impronta del Governo, onde si abbia dai contraenti quella garanzia che esso ha debito di somministrare a tutti coloro che fanno contratti a peso od a misura; ragione per cui io applaudo alla Commissione che abbia adottato questo sistema il quale si trova in armonia coll'articolo già votato che assoggetta i proprietari venditori delle derrate all'obbligo medesimo ai negozianti imposto.

Nè si osservi che quest'obbligo sia vessatorio, poichè io considero il proprietario che vende le sue derrate nella stessa condizione d'un individuo il quale per venderle le abbia altrimenti acquistate prima; il Governo deve tutelare tutti gli acquirenti, sia che acquistino da quello che da questo. L'importanza della vendita non deve esser quella che determinar deve il legislatore ad adottare una piuttosto che un'altra sanzione; l'importanza sta in che il pubblico abbia una garanzia nel marchio che si imprime ai pesi e misure, onde contrattare con fiducia di non essere pregiudicato con chiunque contratti. Io quindi voto perchè l'emendamento dalla Commissione proposto sia adottato.

SIOTTO-PINTOR. Io appoggio invece l'emendamento proposto dal deputato Bottone. Il fine della legge...

PRESIDENTE. Come ho già fatto osservare dapprima, debbo far presente al deputato Siotto-Pintor che l'emendamento del deputato Bottone essendo un articolo addizionale, non può entrare nella presente discussione.

SIOTTO-PINTOR. Dunque io dico che il fine della legge nell'assoggettare all'annua verificaazione i pesi e le misure non può essere altro, almeno a quello che appare a primo aspetto, se non se di ridurre allo stesso tipo normale tutte le misure che per soverchio uso si fossero alterate.

Ora egli è chiaro che l'esattezza anzidetta dei pesi e delle bilancie si perde nella bilancia del mercadante forse più in una settimana che non si perda nelle misure che adopera il proprietario in parecchi anni. Cesserebbe pertanto il fine ultimo della legge coll'assoggettarli all'annua verificaazione.

L'altro oggetto della legge è di tutelare la fede pubblica. Io ammetto che i proprietari, vendendo, non debbono tradire la fede pubblica. Ma in qual modo la legge dovrà entrare a provvedervi? Lo dovrà fare direttamente e preventivamente? Io penso che soltanto indirettamente ed in modo repressivo. E così se un proprietario avrà usato di una falsa stadera sarà punito colla legge repressiva, oppure sarà mestieri sottoporlo ad una misura preventiva? Egli è questo il punto della questione.

Ora io dico che non si può nè si deve assoggettare i proprietari all'annua verificaazione, perchè sarebbe occasione di continue vessazioni. Io darò un esempio: coloro che fabbricano argento ed oro sono tenuti per legge di apporvi il marchio. Ora la sarebbe cosa ridicola che un proprietario il quale

può vendere a libito il suo argento e l'oro fosse astretto a far intervenire annualmente l'opera del saggiaatore.

Il signor Despine ci diceva ieri che questa stessa legge approvata nell'altra seduta ebbe quest'interpretazione, che cioè i proprietari non fossero obbligati all'annua verificaazione. Ma io non so comprendere come l'attuale Commissione abbia voluto recedere da quella prima idea, quando non si può disconoscere che il suo nuovo sistema deve recare gravi pregiudizi, e primissimo tra gli altri la violazione del domicilio.

Io credo che la sinistra della Camera non debba essere meno liberale della destra. Dissi che ciò recherebbe molte violazioni di domicilio, e spiego in che senso.

Qual è il proprietario che non possa l'una o l'altra volta essere venditore? Sicchè qualunque interpretazione voglia dare la Camera a questo articolo, potrà ogni proprietario assoggettarsi all'annua verificaazione. Ossia pertanto perchè in sè stesso ingiusto, ossia perchè può essere cagione di molte vessazioni, io stimo che si debba affatto rigettare. O non è vero che il proprietario nell'atto che vende esercita un atto di vero commercio, oppure sta vero che nell'articolo così redatto sono compresi tutti i proprietari, lo che è contrario al concetto ed alle dichiarazioni esplicite della Commissione. Io concludo adunque doversi ritenere il principio che tutti i proprietari siano esenti dal peso di quest'annua verificaazione.

SANTA ROSA F., ministro di agricoltura e commercio. Parmi che in questa questione sia indispensabile che l'organo del Governo spieghi anch'egli in qual maniera possa intendere la proposizione testè fatta dell'articolo addizionale per parte della Commissione.

Se considerasi solo l'esposizione dei motivi che la Commissione adduce in sostegno di questa proposizione, potrei lasciarmi indurre ad accettarla, ma non mi pare che le conseguenze pratiche del testo dell'articolo corrispondano ai motivi per cui la Commissione fu mossa ad adottarlo. Le cose dette dal preopinante deputato Siotto-Pintor mi risparmiano alcune considerazioni ch'io credeva a proposito di sottoporre alla Camera. Però non posso dispensarmi all'addurre altre mie proprie.

Vedo che la Commissione nella sua relazione di quest'oggi dice: « Pour ces motifs votre Commission a cru devoir repousser toute proposition tendant à assujétir à la vérification la totalité des propriétaires. »

Questa è una dichiarazione di principii, ed io l'accetto. Essa tende ad escludere i proprietari da questa verificaazione periodica, e fa intendere che vi si vogliono assoggettare tutti quei proprietari che per alcune contingenze particolari entrano nella condizione di negozianti, come sono appunto le condizioni espresse all'articolo 3 della legge. Io credo che tali disposizioni tutelino abbastanza gli interessi del pubblico per rispetto ai proprietari che si pongono in tale condizione.

Accettata questa dichiarazione, io esamino se l'articolo che, in conseguenza di essa, è stato formulato dalla Commissione escluda alcuni proprietari.

E qui mi trovo perfettamente d'accordo col deputato Siotto-Pintor, che con questo articolo non c'è proprietario il quale non sia escluso dalla condizione di assoggettarsi alla verificaazione periodica: perchè non è possibile supporre che vi sia un proprietario grande o piccolo che non abbia nel corso dell'anno a estrarre due, tre, dieci volte dal suo magazzino qualche sacco, qualche emina alla spicciolata, per cui è costretto ad avere un campione di misura e farlo verificare ogni anno.

Qual è lo scopo della verificaazione? È quello di tutelare il pubblico da ogni pericolo di frode nelle misure e nei pesi. Siccome questo pericolo si fa sentire coll'adottare delle mi-